

IL VALORE D'USO DEL BENE (E NON QUELLO DI MERCATO), RILEVA AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

I Giudici di Pace di Milano, nella sentenza 13/12/2018, n. 11215, confermano l'orientamento giurisprudenziale di merito, seguito anche da parte della dottrina, per il quale il valore venale di un bene non costituisce il limite massimo "nsuperabile" per il risarcimento del danno. Ed infatti, il risarcimento del danno può essere richiesto anche in forma specifica, a norma dell'articolo 2058 del Codice Civile. In tale caso, deve essere utilizzato un criterio di liquidazione soggettivo che tenga conto del rapporto fra il bene medesimo e la sua utilizzazione economica da parte del proprietario. Così opinando, la "res" danneggiata può essere valutata come fonte di reddito non direttamente proporzionale al suo valore di scambio. Resta fermo, però, che il danneggiato, non deve essere assoggettato ad una attività più onerosa di quella che comporti l'uso della normale diligenza. Ma sul punto, valgono i principi di cui all'articolo 2058, comma 2, del Codice Civile. In quest'ottica, il Giudice di Pace di Milano, nella sentenza 11215/2018 ha ritenuto che il veicolo danneggiato a seguito di sinistro avesse diritto non al valore di mercato del bene ante sinistro (€ 500,00), ma ai costi necessari alla riparazione dell'automobile di cui conosceva la storia, anche in relazione al suo stato di manutenzione. In altri termini, deve essere preferito il risarcimento del valore d'uso del bene, anche in termini soggettivi, rispetto al valore di mercato. Si legge, in proposito, nella sentenza 11215/2018: *«con riferimento al quantum, l'attore richiede il risarcimento del danno, pari al costo complessivo della riparazione del veicolo Honda, sulla base della giurisprudenza secondo cui il danneggiato ha diritto al risarcimento in forma specifica, anche ove la riparazione risulti antieconomica. Si ritiene di aderire all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2058 c.c. secondo cui ciò che deve essere reintegrato è il valore d'uso, non quello di scambio; il valore di mercato ante sinistro non può pertanto costituire il valido parametro per la liquidazione del danno, posto che, ad esempio, la*

somma di euro 400,00 pari al valore dell'auto ante sinistro non gli consentirebbe di accedere all'acquisto di un'auto nuova». Nella specie, la Compagnia di Assicurazioni è stata condannata al pagamento di una somma superiore ad € 11.000,00, pari ai costi di riparazione del veicolo.

In senso conforme, pur non ignorandosi la giurisprudenza di segno contrario, si vedano – oltre alla giurisprudenza del Giudice di Pace milanese – in materia di sinistri da circolazione di veicoli, Giudice di Pace di Vibo Valenzia 22/03/2017 e Corte di Appello di Lecce 23/01/1998. Si vedano ulteriormente, per i principi espressi, Cassazione 17217/2012 e 9740/2002.

a cura del Centro studi Casaconsum

CENTRO STUDI
CASA CONSUM LOMBARDIA
AVV. MATTEO REZZONICO
VIA ROSSETTI, 17,
MILANO

SENTENZA
N. 11225
Anno 2018



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPERTORIO
N. 13178/18

Nella causa n. ~~719/14~~ promossa da ~~Roberto...~~ con l'avv. Matteo Rezzonico

DEPOSITATA IL
13-12-2018

ATTORE

~~Roberto...~~ (c.d. ~~...~~)

712

CONVENUTO

CONCLUSIONI PER L'ATTORE:

accertare e dichiarare la piena responsabilità del sinistro di ~~Roberto...~~ e per l'effetto condannarla in solido con ~~Dipac Line~~ in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere i danni conseguenti al sinistro, quantificati in euro 11.064,77 quanto al danno al veicolo ~~Nada...~~ euro 364,50 per l'assicurazione non goduta, euro 1000,00 per lesioni fisiche, euro 6500,00 per fermo tecnico del veicolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino alla data del pagamento. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO:

dichiarare l'improponibilità della domanda attorea di risarcimento danni fisici. Nel merito: accertare l'effettiva entità dei danni subiti dall'attrice a seguito dell'incidente per cui è causae, per l'effetto, respingere ogni avversa domanda, perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

~~Roberto...~~ conveniva in giudizio ~~Roberto...~~ che si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda.

L'eccezione viene respinta. E' provato documentalmente che la raccomandata in data 24/07/2014, che conteneva la denuncia di sinistro e la richiesta di risarcimento inviata alla società ~~Dipac Line~~ (doc.2), con allegati foto del veicolo danneggiato, planimetria dell'incidente, preventivo dettagliato, quietanza di ~~Assicurazione...~~ e referto medico, è stata ricevuta in data 25/07/2014 (doc. 9 fascicolo attoreo) e che il giudizio veniva

RESO DALL'UFFICIO
NOTIFICHE ALL'A.T.A.P.

IL 13 FEB. 2019

ore pomeridiane

20145 MILANO - VIA ROSSETTI, 17 - TEL. 02 4985141 r.a. / 20017 RHO - LARGO KENNEDY, 1 - TEL. 02 9306994 r.a. - FAX 02 93502328

introdotto con atto di citazione notificato in data 25/11/2014 , oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 145 Codice delle Assicurazioni. E' provato che la raccomandata era completa dei documenti previsti dall'art. 148 C.d.A. e in ogni caso non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione ex art. 148 C.d.A. comma 5 .

Emerge, peraltro, dagli atti che ~~Direzione~~ aveva dichiarato la propria impossibilità di formulare proposta risarcitoria (doc.4 fascicolo attoreo) , non avendo a disposizione il veicolo sinistrato per il sopralluogo, che invece, come emerge dalla raccomandata (doc.2), il veicolo era a disposizione della Compagnia.

La domanda viene accolta.

Emerge dagli atti che non è contestata la dinamica del sinistro.E' agli atti la relazione di incidente stradale da cui si evince la piena responsabilità del sinistro di ~~Angelo Pabiani~~

Con riferimento al quantum, l'attore richiede il risarcimento del danno, pari al costo complessivo della riparazione del veicolo Honda, sulla base della giurisprudenza secondo cui il danneggiato ha diritto al risarcimento in forma specifica, anche ove la riparazione risulti antieconomica. Si ritiene di aderire all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2058 c.c. secondo cui ciò che deve essere reintegrato è il valore d'uso, non quello di scambio; il valore di mercato ante sinistro non può pertanto costituire il valido parametro per la liquidazione del danno, posto che, ad esempio, la somma di euro 400,00 pari al valore dell'auto ante sinistro non gli consentirebbe di accedere all'acquisto di un'auto nuova.

La perizia del CTU ~~Di Rita~~, al riguardo, conferma che per la riparazione del veicolo ~~Honda~~ sono necessarie spese maggiori al valore di mercato del bene e conferma la riconducibilità dei danni al sinistro e il preventivo depositato (doc.22 fascicolo attoreo).

Ne consegue la condanna dei convenuti al pagamento all'attore per i danni al veicolo di euro 11.064,77 , di euro 500,00 per danno da fermo tecnico di giorni 10 necessari per la riparazione del veicolo , euro 239,00 per assicurazione veicolo ~~Honda~~ pagata e non goduta, euro 550,00 per costo del ricovero del veicolo presso la carrozzeria ~~Di Rita~~ (come da ricevuta agli atti).

Con riferimento al danno alla persona, il CTU medico-legale concludeva indicando un periodo di invalidità temporanea relativa di complessivi giorni 30, di cui 2 al 75%, 10 al 50%, 18 al

25%, liquidabili rispettivamente, in considerazione dell'età di 40 anni del danneggiato al momento del sinistro, in euro 150,00, euro 500,00, euro 450,00.

IL CTU indicava inoltre un danno biologico permanente dell'1%, liquidabile in euro 1.107,00.

Si ritiene di liquidare il danno morale nella misura della metà del mero danno biologico, per un totale di euro 553,50.

Ne consegue la condanna dei convenuti al pagamento all'attore per il danno alla persona di euro 2760,50.

Ne consegue la condanna di ~~Milano Assicurazioni spa~~, in solido con ~~Giuseppe Vittoria~~, al pagamento a ~~Milano Assicurazioni~~ dell'importo di euro 15.114,27, di cui euro 12.353,77 per danni alle cose, euro 2760,50 per danno alla persona.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

condanna ~~Milano Assicurazioni spa~~, in solido con ~~Giuseppe Vittoria~~, al pagamento a ~~Milano Assicurazioni~~ dell'importo di euro 15.114,27, di cui euro 12.353,77 per danni alle cose, euro 2760,50 per danno alla persona, oltre al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1990,00 oltre accessori di legge.

Milano, 12 novembre 2018

12.11
cc.

Il Giudice di Pace

[Handwritten signature]



STUDIO LEGALE REZZONICO
avv. prof. Silvio Rezzonico & avv. Matteo Rezzonico
MILANO-Via Rossetti, 17-Tel. 02/4985141 r.a
Pec : luigisilvio.rezzonico@milano.pecavvocati.it
Pec: matteo.rezzonico@milano.pecavvocati.it

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIE E
PROVVEDIMENTI ESTRATTI DA FASCICOLO
INFORMATICO AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 16, COMMA 9 BIS, D.L. 179/'12**

Io sottoscritto avv. Matteo Rezzonico (c.f. RZZMTT72D09H264T), con Studio in Milano, via Rossetti, 17, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9, D.L. 179/'12 (come introdotto dall'art. 52 D.L. 90/'14 convertito con modifiche dalla L. 114/'14)

dichiara

chè la presente sentenza n. 11215/2018, in data 12/11/2018 e depositata in data 13/12/2018, Giudice di Pace di Milano, estratta telematicamente dal fascicolo n. 77397/2014 r.g.

E' COPIA CONFORME

al corrispondente esemplare informatico ivi contenuto e per legge equivalente all'originale.

In fede,

Milano, 21 gennaio 2019

avv. Matteo Rezzonico

